



## COMUNE DI MILIS

PROVINCIA DI ORISTANO

Piazza Marconi n. 4 CAP 09070 P.I. 00071720957 Tel. 078351665/6/7  
Fax 078351680 Mail: [info@comunemilis.gov.it](mailto:info@comunemilis.gov.it) [www.comunemilis.gov.it](http://www.comunemilis.gov.it)

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 33 Del 17-07-2013**

**Oggetto: ALIQUOTE IMU 2013.**

L'anno duemilatredici, addì diciassette del mese di luglio, in Milis, con inizio alle ore 18:30 nella sala ovest del Palazzo Boyl, in seduta pubblica Ordinaria ed in Prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

<b>Putzolu Antonia Fabiola</b>	<b>P</b>
<b>DEIOLA RAIMONDO</b>	<b>P</b>
<b>FANNI MAURO</b>	<b>P</b>
<b>MASALA MARCO</b>	<b>A</b>
<b>PUDDU PAOLO</b>	<b>P</b>
<b>CASULA ANTONIO</b>	<b>P</b>
<b>ORTU MICHELE</b>	<b>P</b>
<b>SINI GIUSEPPINA</b>	<b>P</b>
<b>MASTINU GIANNI VITTORIO</b>	<b>A</b>
<b>CROBE RAIMONDO</b>	<b>P</b>
<b>MASTINU PAOLO</b>	<b>A</b>
<b>LOI FRANCESCA</b>	<b>P</b>
<b>DESOGUS STEFANO</b>	<b>P</b>

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 3.

Presiede il Rag. Putzolu Antonia Fabiola, nella sua qualità di SINDACO,  
Partecipa il Segretario Comunale Mancosu Donatella, ai sensi e per gli effetti dell'art. 97, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

L'ordine del giorno è il seguente:

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Introduce l'argomento il Sindaco.

**VISTI** agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

**TENUTO CONTO** che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

**DATO ATTO** che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*;

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

**TENUTO CONTO** che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento;

**Vista** la Legge di stabilità per il 2013, art. 1 c. 380 (L. 228 del 24.12.2012) che ha introdotto significative novità rispetto all'originaria formulazione di cui alla L. 214/2011,

Vista la risoluzione n. 5/DF del Ministero dell'Economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze – che chiarisce la portata normativa della L. 228/2012.

Considerato che in particolare l'art. 1 c. 380 della L.228/2012 dispone quanto segue:

- lett. a) ha soppresso la riserva allo Stato della quota di imposta, di cui al comma 11 dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, tale comma è stato conseguentemente abrogato dalla successiva lett. h) del medesimo comma 380;
- lett. f) ha riservato allo Stato il gettito dell'IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011;

- lett. g) ha stabilito che i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- lett. i) ha previsto, tra l'altro, che gli importi relativi alla lett. f) possono essere modificati a seguito della verifica del gettito dell'IMU riscontrato per il 2012, da effettuarsi ai sensi del comma 3 dell'art. 5 dell'Accordo del 1° marzo 2012 presso la Conferenza Stato città e autonomie locali.

Tali modifiche incidono profondamente sulla manovrabilità delle aliquote da parte dei comuni, con la conseguenza che questi ultimi, per effetto della riserva allo Stato del gettito dell'IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, possono intervenire solo aumentando detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali. In quest'ultimo caso, ovviamente, il maggior gettito IMU è destinato al comune stesso.

Si deve, invece, ritenere esclusa la facoltà da parte del comune di ridurre l'aliquota standard dello 0,76 per cento per detta tipologia di immobili, sulla base del combinato disposto della lett. f) e della lett. g) che richiama espressamente solo il primo periodo del comma 6 dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011.

Pertanto, risultano incompatibili con le nuove disposizioni, limitatamente agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, quelle recate dall'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 che consentono ai comuni manovre agevolative, vale a dire:

- il comma 9, il quale prevede che i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero per quelli locati;
- il comma 9-bis, in base al quale i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

La disciplina dei fabbricati rurali ad uso strumentale classificati nel gruppo catastale D. Infatti, l'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201 del 2011 prevede espressamente la riduzione allo 0,2 per cento dell'aliquota standard a favore dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola.

Per quanto riguarda la facoltà, riconosciuta ai comuni, di ridurre l'aliquota agevolata dello 0,2 per cento fino allo 0,1 per cento, prevista dallo stesso comma 8 dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, tale disposizione risulta ormai incompatibile, limitatamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale classificati nel gruppo catastale D, con quelle contenute nel comma 380 dell'art. 1 della legge di stabilità per l'anno 2013;

**TENUTO CONTO** che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

**CONSIDERATO** inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;

**EVIDENZIATO** pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;

**TENUTO CONTO** che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione ;

**ATTESO** che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 *“4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.”*

**TENUTO CONTO** che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 *“3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.”*

**DATO ATTO** che i comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 *“ I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata”.*

**ATTESO** che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Preso atto che il Decreto Legge n. 54 del 21 maggio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2013 ha disposto la sospensione del versamento in acconto

- 1) a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 2) b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- 3) I fabbricati rurali ad uso strumentale e i terreni agricoli.

Sentita la relazione del Sindaco e i chiarimenti della Responsabile del servizio finanziario e tributario;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri Puddu e Deiola che evidenziano come, allo stato attuale, gli Amministratori comunali si trovano ad operare senza alcuna certezza normativa, come nel caso di specie dell'Imu, dove non si sa quale decisione adotterà il governo;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 TUEL 267/2000.

Tutto ciò premesso ;

Si passa alla votazione per alzata di mano della proposta e si ottiene il seguente risultato:

Presenti n. 10

Voti a favore n 7

Astenuti n. 3 (Croce Raimondo, Desogus Stefano, Loi Francesca)

### **DELIBERA**

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

2. Di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2013**:

- **ALIQUOTA GRUPPO CATASTALE D (IL CUI GETTITO E' RISERVATO ALLO STATO)**  
**0,76 PER CENTO**
- **ALIQUOTA DI BASE**  
**0,76 PER CENTO, AD ECCEZIONE DI TERRENI AGRICOLI E ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI NON CENSITE NEL GRUPPO CATASTALE D PER LE QUALI VIENE DETERMINATA L'ALIQUOTA DEL 0,66 PER CENTO.**
- **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE**  
**0,4 PER CENTO.**
- **ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE (IL CUI GETTITO E' RISERVATO ALLO STATO)**  
**0,2 PER CENTO.**

3. Di **determinare le seguenti detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2013**:

- a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e

per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

- b) **la detrazione prevista alla lettera a)** è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;

5. Di determinare, ai sensi dell'articolo 13 comma 9 DL 201/11 l'aliquota ridotta al 0,66 per cento per le abitazioni concesse in locazione ai sensi della L. 431/98, in rapporto ai mesi di locazione all'anno registrati.

6. Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013 ;

7. Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 10, comma 4 del D.L. 35/2013, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

**PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
(Art. 49 Comma 1° del D.Lgs 267 del 18/08/2000)**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 08-07-2013

Il Responsabile del servizio

**F.to PILI SANDRA**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 07-08-2013

Il Responsabile del servizio

**F.to PILI SANDRA**

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Rag. Putzolu Antonia Fabiola    F.to Mancosu Donatella.

---

Attesto che copia della presente deliberazione trovasi in pubblicazione al n. **553**  
dal **24-07-2013** al **08-08-2013** all'Albo on line di questo Comune.

Milis, 24-07-2013

Responsabile del Servizio  
F.to Dott.ssa Mastinu Maria Paola

---

---

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.